

COMUNE DI CREMONA

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER IL CONFERIMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA ALL'ING. PAOLO CIUCHI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO CHE OSPITA LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ANNA FRANK

Tra il Comune di Cremona e il professionista ing. Paolo Ciuchi, nato a [REDACTED] il [REDACTED] con studio in Soresina (CR) – via G. Leopardi n. 23d - iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Cremona al n° 34 (Cod. Fisc. [REDACTED] - P.IVA [REDACTED]) – tel. [REDACTED] PEC paolo.ciuchi@ingpec.eu, email ing.paolociuchi@gmail.com

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - COMMITTENTE

Il Comune di Cremona affida il servizio di cui all'art. 2 all'ing. Paolo Ciuchi, con studio professionale in Soresina (CR) via G. Leopardi n. 23d.

Il servizio è regolato dalle clausole di cui agli articoli che seguono nonché da quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 92 e successive modifiche, integrazioni, chiarimenti, che si intendono richiamati integralmente.

L'interlocutore di riferimento per gli aspetti del presente incarico è il Responsabile dei lavori individuato nell'ambito del Comune di Cremona.

Art. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'incarico riguarda lo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione delle opere relative all'intervento di adeguamento sismico dell'edificio che ospita la scuola secondaria di 1° grado Anna Frank sita in via Novati n° 24 a Cremona (CR) e di proprietà del Comune di Cremona.

Art. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le prestazioni professionali riguardanti l'oggetto del presente incarico comprendono tutto quanto necessario per l'espletamento dello stesso.

1. Durante la progettazione dell'opera, il coordinatore per la progettazione:

FASE A) progetto definitivo: redige le prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento con i relativi costi della sicurezza;

FASE B) progetto esecutivo:

- redige il piano di sicurezza e di coordinamento e la stima dei costi di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

- predispose un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;

- coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

L'incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con l'ufficio tecnico dell'Ente ed in particolare con il responsabile dei lavori e/o suoi collaboratori e il progettista.

Il tecnico è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente e partecipare agli incontri in ufficio convocati dal Responsabile dei lavori.

E' obbligato inoltre a far presente al responsabile dei lavori e progettisti evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico.

Art. 4 – NORMATIVA

Nello svolgimento dell'incarico conferito ed accettato con il presente disciplinare, il Professionista incaricato dovrà operare nel rispetto del D. Lgs 81/08 con particolare riguardo l'art. 92, del D.Lsg. n.

20/2016 e s.i.m., nonché alle indicazioni del responsabile dei lavori salvo decisioni che comportino responsabilità personali e pertanto di natura soggettiva.

Il Professionista incaricato dovrà assumere la responsabilità e gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 5 – COMPENSI PROFESSIONALI

Si precisa che il calcolo delle prestazioni è stato fatto considerando un importo lavori pari a € 2.000.000,00 (oneri della sicurezza inclusi).

L'importo complessivo del corrispettivo professionale, calcolato secondo il D.M. 17/06/2016, D.Lgs n. 50/2016 ex Decreto 31/10/2013 n. 143 e s.m.i. e in base all'offerta presentata dal professionista, è pari a netti € **9.386,02** oltre cassa di previdenza CNPAI 4% per € 375,44 ed € 2.147,52 (IVA 22%) per un totale di € **11.908,98** che verrà liquidato secondo l'articolazione delle fasi progettuali:

FASE A) per le prestazioni connesse al progetto definitivo e aggiornamento della verifica sismica: € 853,84 oltre a oneri previdenziali e IVA

FASE B) per le prestazioni connesse al progetto esecutivo: € 8.532,18 oltre a oneri previdenziali e IVA
Il corrispettivo lordo costituito dal compenso e spese è stato determinato ai sensi del Decreto 31/10/2013 n° 143 e DM 17/06/2016, applicando in base alla categoria, destinazione funzionale, opera, le seguenti formule :

Determinazione del compenso (CP)

CP= Sommatoria (V x G x Q x P)

Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera

Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al DM 17/06/2016

Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto al DM 17/06/2016

Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione $P=0,03+10/V$ 0,4

Determinazione delle spese e oneri accessori (SP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Il corrispettivo netto da corrispondere, è stato determinato applicando al corrispettivo lordo del compenso e spese (CP+SP) lo sconto del 54,50% come offerto dal professionista in sede di gara conclusasi con accordo quadro approvato con DD n. 716 del 23/06/2020.

Nessun altro compenso potrà essere richiesto all'Ente committente a qualunque titolo per le prestazioni di cui al presente incarico professionale.

Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

Gli importi come sopra, determinati per ogni singolo affidamento, restano invariati indipendentemente della durata del cantiere anche se questa dovesse prolungarsi oltre il termine prestabilito per qualsiasi ragione.

Art. 6 – TEMPI DI ESECUZIONE

1. I tempi assegnati per lo svolgimento completo delle prestazioni di cui sopra che decorrono dalle comunicazioni da parte del Responsabile Unico del Procedimento e conteggiati in giorni naturali e consecutivi sono così suddivisi:

- FASE A) 20 giorni

- FASE B) 15 giorni

I tempi assegnati per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare, dipendono da:

- il rispetto dei tempi fissati dal responsabile del procedimento nelle diverse fasi per garantire la regolare consegna dei lavori e il regolare svolgimento durante l'esecuzione di cui sotto indicati;

Con riferimento all'art. 92 del Dlgs 81/08 abbiamo:

1) per il comma 1 lett. b);

1.1) verifica di ogni singolo POS: 3gg naturali e consecutivi dalla consegna da parte del responsabile dei lavori o impresa;

1.2) adeguare il PSC e il fascicolo tecnico: a) nel momento in cui si manifesta la necessità, se il mancato adeguamento può comportare sanzioni a carico del responsabile dei lavori oppure rischi a carico di persone e/o cose; b) 3 gg nel caso in cui non ricorrono le situazioni di cui sopra ma è indispensabile garantire il regolare avvio e prosecuzione dei lavori.

Art. 7 – INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Il compenso anzidetto oltre a quanto previsto negli articoli del presente documento, remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che il professionista dovrà affrontare per l'espletamento dell'incarico e comunque nel corrispettivo sopra indicato sono compresi:

- le spese per i viaggi e le missioni;
- l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici durante l'esecuzione delle prestazioni;
- l'uso di attrezzature varie ;
- la collaborazione con altri professionisti di cui il professionista incaricato dovesse servirsi nell'espletamento dell'incarico;
- l'imposta sul valore aggiunto nella misura prevista dalla legge vigente;
- C.N.P.A.I.A. nella misura prevista dalla legge vigente;
- il costo per polizza assicurativa;
- tutte le indagini, rilievi, di qualunque tipo, necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- tutto quanto necessario per ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;
- riunioni, sopralluoghi, ecc.
- il maggior tempo a causa del ritardo per qualunque ragione dell'ultimazione dei lavori.

Art. 8 – PAGAMENTO DEI COMPENSI

Il pagamento degli onorari e dei compensi verranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura nei modi di seguito riportati:

- Fase A), B) : entro 60 giorni dall'approvazione degli elaborati appartenenti ad ogni fase da parte della Stazione Appaltante;

Art. 9 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI, VARIAZIONI, INTERRUZIONI

1) Nel caso in cui l'Amministrazione di sua iniziativa e senza giusta causa proceda alla revoca del presente capitolato al professionista dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca.

2) Nel caso in cui sia il professionista a recedere senza giusta causa, l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico.

3) Nel caso in cui il Professionista a causa di malattia grave, o per ogni altro motivo grave, si trova nell'impossibilità di portare a termine l'incarico, la sua sostituzione viene proposta alla Amministrazione da lui medesimo o dai suoi aventi diritto.

4) In caso di ritardo nella consegna degli elaborati o nell'espletamento dell'incarico, rispetto ai tempi assegnati per le FASI A) e B), verrà applicata una penale giornaliera pari all'1‰ dell'importo netto dell'incarico della singola fase.

5) E' facoltà dell'Amministrazione risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, ove il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare,

ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

6) La risoluzione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso, senza obbligo di messa in mora; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

7) Le variazioni al PSC laddove alterano il programma dei lavori, devono essere preventivamente discusse con il DL e il responsabile dei lavori.

8) Il professionista risponde degli eventuali maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni lavori o altri atti o comportamenti non autorizzati dal DL e/o Responsabile dei lavori, fatto salvo le sospensioni ai sensi del D. lgs 81/08 art. 92 comma 1 lettera f).

9) In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni professionali, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile dei lavori.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Committente e il Professionista incaricato, ove non siano risolte in via amichevole, saranno deferite ad un collegio arbitrale il quale, nell'assolvimento del mandato ricevuto avrà il compito d'interpretare la volontà espressa dalle parti nel contratto e quindi derimere le controversie nei limiti della volontà stessa delle parti, nel rispetto di quanto previsto dal dlgs 50/2016 art. 209. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale (art.210) . Ciascuna delle parti designa l'arbitro di propria competenza, mentre il presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale.

ART. 11 - EFFETTI DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE

1) Saranno a carico del professionista le spese e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare e per quanto non in contrasto con lo spirito dello stesso, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

2) I materiali consegnati, anche se non facenti parte della stesura finale, rimarranno di piena e assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale di Cremona che potrà farne oggetto di pubblicazione nelle forme e nei modi più opportuni fermo restando l'obbligo di citare i nominativi dei professionisti incaricati.

3) Il presente disciplinare è senz'altro impegnativo per il professionista, mentre diventerà tale per l'Amministrazione dalla data d'assunzione del provvedimento d'affidamento dell'incarico.

4) Le parti si danno reciprocamente atto che l'incarico di cui al presente disciplinare si configura unicamente quale rapporto d'incarico professionale di collaborazione ed esclude tassativamente la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra il Comune di Cremona ed il professionista incaricato.

5) Sottoscrivendo il presente capitolato prestazionale, l'operatore economico incaricato dichiara inoltre di applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni e altresì di rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, sicurezza previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

6) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del professionista incaricato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

7) Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente capitolato prestazionale e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

8) I collaboratori, dei quali il soggetto incaricato si avvalga ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, devono prestare la propria opera nell'ambito di un rapporto di collaborazione stabile con il soggetto professionale affidatario dell'incarico, come prescritto nel successivo articolo.

9) Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è altresì obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori

criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dal Professionista saranno raccolti presso l'Amministrazione per le finalità di gestione dell'incarico e saranno trattati in formato cartaceo e informatico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; saranno conservati e potranno eventualmente essere utilizzati per altri incarichi.

Il Professionista gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto all'accesso dei dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

ART. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA E CAUZIONE DEFINITIVA

Il professionista incaricato si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alle persone, alla proprietà pubblica o privata durante l'espletamento del servizio affidato per fatto proprio o dei suoi dipendenti, collaboratori, incaricati.

Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause e/o liti, il professionista dovrà sostenere e sollevare comunque il committente da ogni responsabilità. A tal fine, il professionista deve essere in possesso di una polizza di responsabilità civile e professionale che copra:

- i danni alle cose subiti dall'Amministrazione Comunale o da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere e ogni altra cosa mobile o immobile verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto;
- i danni causati a persone.

Il professionista si obbliga a presentare copia della predetta polizza all'Amministrazione Comunale all'atto della sottoscrizione del contratto, che dia la copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

Resta inteso che l'esistenza e quindi validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui sopra è condizione essenziale, pertanto qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto fatto salvo l'obbligo di risarcimento del danno subito.

I massimali minimi che la polizza dovrà assicurare non potranno essere inferiore ai seguenti valori:

- a) per ogni sinistro € 1.000.000,00
- b) per ogni persona € 1.000.000,00
- c) per danni a cose € 1.000.000,00.

Il professionista è altresì obbligato a presentare la cauzione definitiva in conformità all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

Art. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Pena la nullità assoluta del contratto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il soggetto partecipante si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

2. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

3. In ossequio a quanto previsto dal sopracitato art. 3 della Legge 136/2010, l'appaltatore, pena la nullità assoluta del relativo contratto, inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

4. Ove il soggetto aggiudicatario non abbia perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a tutto quanto sopra richiesto, o non si sia presentato alla stipula del contratto nel giorno stabilito, l'Amministrazione disporrà il soggetto stesso decaduto dall'aggiudicazione,

riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

ART. 15 DOMICILIO

Al fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) l'Ente committente Comune di Cremona, nella persona dell'arch. Giovanni Donadio, nella qualità di Direttore del Settore – Piazza del Comune 8 26100 Cremona (CR), indirizzo PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it

b) il Professionista ing. Paolo Ciuchi presso il proprio studio in Soresina (CR) via G. Leopardi n. 23d.

Per l'Amministrazione

Il Direttore del Settore
arch. Giovanni Donadio

Il Tecnico incaricato

ing. Paolo Ciuchi

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005 E S.M.I.